



Sentenza n. 16/M/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

in composizione monocratica rappresentata dal cons. Giuseppe Vicanolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 13764/M del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 11 novembre 2025 da:

[Omissis] [Omissis], (c.f. [OMISSIS]) nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]/[omissis]/[omissis] ed ivi residente in frazione [Omissis], n. [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Orsini (c.f. RSNMRA74L28H501C), elettivamente domiciliato presso lo studio professionale in Roma, via della Giuliana, n. 70 ed in Castel Sant'Elia (VT), via del Santuario, n. 96 (indirizzo p.e.c. marioorsini@pec.ordineavvocativiterbo.it)

contro

- Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) - Direzione generale del personale, rappresentato dal dott. Fabio Gallo, dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria dell'Umbria e delle Marche, unitamente alla dottoressa Giuseppina D'Arienzo, primo dirigente dello stesso Corpo in servizio presso il DAP-Div.III, giusta

	delega rilasciata in atti dal Provveditore regionale - dott. Liberato Gerardo	
	Guerriero in data 13/4/2026 (p.e.c. <i>prot.pr.perugia@giustiziacert.it</i>)	
	- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),	
	avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del	
	legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia	
	congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi	
	(c.f. NNVRRT71L28G478P) e Mirella Arlotta (c.f. RLTMML71E53F158Y)	
	del foro di Perugia e Stefania Di Cato (c.f. DCTSFN64P67L117L) del foro	
	di Terni, giusta procura generale alle liti redatta dal notaio Roberto	
	Fantini di Roma in data 22/03/2024, repertorio n. 37875 raccolta n. 7313,	
	elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali, n. 1, presso l'ufficio	
	dell'Avvocatura dell'Istituto, ed agli indirizzi p.e.c.	
	<i>avv.stefania.dicato@postacert.inps.gov.it, avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it,</i>	
	<i>avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it.</i>	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
	Visti gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del	
	segretario dott.sa Elisabetta Bodo, l'avv. Mario Orsini per conto del	
	ricorrente, l'avv. Stefania Di Cato per conto dell'Inps, nessuno presente	
	per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione	
	Penitenziaria.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con il ricorso in epigrafe, il signor <i>[Omissis] [Omissis]</i> , ex assistente	
	capo del Corpo di Polizia Penitenziaria cessato dal servizio il	
	2	

	29/1/2020, titolare di pensione di inabilità erogata dall'Inps, ha chiesto	
	l'accertamento del diritto a pensione privilegiata, a vita, con	
	corresponsione di arretrati, interessi e rivalutazione monetaria, per le	
	seguenti infermità asseritamente dipendenti da fatti di servizio,	
	ascrivibili a settima categoria della tabella A:	
	a. spondiloartrosi cervicale;	
	b. stenosi L3-L5 su base spondiloartrosica;	
	c. voluminosa ernia discale paramediana destra D9-D10.	
	A tal fine, ha premesso di aver presentato in data 14 settembre 2023	
	apposita domanda <i>on line</i> all'Inps di Perugia, tramite il patronato Sias,	
	con la quale ha dichiarato " <i>di aver avuto il riconoscimento per la causa di</i>	
	<i>servizio</i> " delle tre patologie. La domanda è tuttora pendente, in attesa di	
	risposta.	
	Stante ciò, mediante l'atto in commento si chiede in particolare	
	l'annullamento di tre decreti emanati dal DAP del Ministero della	
	Giustizia in data 3/6/2009, 18/2/2010 e 19/5/2022, di rigetto di	
	precedenti domande di riconoscimento della dipendenza da causa di	
	servizio e contestuale concessione di equo indennizzo per le infermità:	
	d. artrosi lombosacrale e discopatia L5-S1;	
	e. spondiloartrosi cervicale;	
	f. stenosi L3-L5 su base spondiloartrosica trattata con stabilizzazione	
	chirurgica e voluminosa ernia discale paramediana destra D9-D10.	
	II. I decreti in questione - precisa il signor [Omissis] - erano stati già	
	da lui impugnati con ricorso avanti a questa Sezione giurisdizionale,	
	presentato in data 26/9/2022 e dichiarato inammissibile con sentenza	
	3	

	n. 35/M/2025. In quel contesto sono stati acquisiti con ordinanze	
	istruttorie tutti gli elementi di valutazione occorrenti, desumibili dal	
	fascicolo amministrativo del DAP, dai rapporti informativi redatti dai	
	direttori della Casa di reclusione di Spoleto, dal parere medico legale	
	rilasciato dallo Stato Maggiore Difesa-Sezione Speciale (IV) del Collegio	
	Medico Legale presso la Corte dei conti in data 21 ottobre 2024,	
	depositati in allegato all'attuale libello (rif. doc. n. 8, 9, 10 e 11).	
	Rinviando per una più dettagliata ricostruzione dei fatti alla	
	menzionata sentenza n. 35/M/2025 (capi 1-7 in <i>fatto</i>), è sufficiente in	
	questa sede sinteticamente evidenziare che il signor <i>[Omissis]</i>	
	contestava i rigetti delle domande delle cause di servizio sub d , e ed f	
	deducendo che:	
	i) le motivazioni dei decreti del DAP e dei pareri del Comitato di	
	Verifica delle Cause di Servizio-CVCS erano a suo giudizio meramente	
	apparenti, in quanto non rapportate alle malattie lamentate ed ai servizi	
	descritti nei rapporti informativi stilati dall'amministrazione, né erano	
	giustificati gli scostamenti rispetto alle conclusioni raggiunte dalle	
	Commissioni Mediche Ospedaliere di Perugia (infermità sub d .	
	ascrivibile a tabella B), Firenze (infermità sub e . ascrivibile in tabella B)	
	e Perugia (infermità sub f . catalogabili la stenosi in tabella A ottava	
	categoria, l'ernia discale in tabella B);	
	ii) secondo una relazione medico legale del consulente di parte dott.	
	Lino Gioacchino Rinallo del 23/5/2022 (doc. n. 3), l'artrosi lombosacrale	
	e quella cervicale con discopatia sarebbero legate, oltre che a fattori	
	microtraumatici, anche ad eccessive tensioni muscolari, a causa del	
	4	

mantenimento per lungo tempo di posture fisse, a volte non corrette, che non sarebbero state valutate adeguatamente dal CVCS.

III. Le stesse doglianze sono ora riportate all'attenzione dal signor [Omissis] a proposito delle patologie sub **I. a, b e c**, aggiungendo la richiesta di prendere in esame a proprio favore l'esito del parere rilasciato dal Collegio Medico Legale-CML presso la Corte dei conti (doc. n. 8), del seguente tenore: *"le patologie lamentate dal ricorrente, meglio inquadrabili in un unico complesso menomativo quale [spondiloartosi cervico-lombare con stenosi di L3-L5 trattate con stabilizzazione chirurgica in soggetto con voluminosa ernia discale in D9-D10 ad elevato impegno funzionale EMG-documentato] possa ritenersi SI dipendente da fatti di servizio ed ascrivibile ad una settima categoria della tabella A"*. In subordine, ove ritenuto necessario, si propone l'effettuazione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.

IV. L'Inps si è costituito in giudizio mediante memoria difensiva depositata in data 3/4/2026, eccependo/rilevando che:

i) oggetto del processo è il diritto a PPO in relazione alle tre patologie sub **I. a, b e c** indicate nella domanda originaria, non altre; ogni ampliamento del *thema decidendum* con richiami ad ulteriori menomazioni o a formulazioni diagnostiche onnicomprensive o riassuntive non esattamente corrispondenti a quelle del contraddittorio in corso con Inps si deve considerare inconferente ed inammissibile;

ii) in via preliminare, si rileva la presunta decadenza del termine fissato dall'art. 169 del DPR n. 1092/1973, in forza del quale *"la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere*

	<i>cinque anni dalla cessazione dal servizio, senza chiedere l'accertamento della</i>	
	<i>dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte";</i>	
	iii) in secondo luogo, si obietta l'intervenuta prescrizione dei crediti	
	pensionistici concernenti i ratei mensili maturati fino ai cinque anni	
	antecedenti alla data del primo atto interruttivo della condotta illecita;	
	iv) sempre in via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità/improponibilità	
	del ricorso nei confronti dell'Inps per mancanza del provvedimento	
	amministrativo di disconoscimento del diritto alla PPO, ancora non	
	perfezionato; infatti, l'Inps non ha emesso finora alcun decreto di rigetto	
	della domanda del 14/9/2023, ma è in attesa dell'invio della	
	documentazione sanitaria ed amministrativa richiesta al DAP in data	
	26/9/2023 (all. n. 5 della memoria), sollecitata il 25/11/2025 (all. n. 6)	
	ma ancora non pervenuta; pertanto, il procedimento amministrativo	
	non è stato definito finora non per inerzia o rifiuto degli uffici dell'Ente,	
	bensì per mancanza dei documenti necessari alla istruttoria decisionale,	
	detenuti dal datore di lavoro; nelle more, il ricorso sul piano processuale	
	dovrebbe essere dichiarato improponibile o comunque inammissibile	
	per carenza dell'atto presupposto, in quanto il giudizio pensionistico	
	non può essere utilizzato per tentare di ottenere dal giudice una	
	pronuncia che supplisca ad un procedimento amministrativo ancora	
	pendente;	
	v) nel merito, si afferma l'inammissibilità dell'utilizzo della CTU	
	espletata nel precedente giudizio di cui l'Inps non è stato parte, e quindi	
	non ha potuto interloquire sul quesito, sulle risultanze, sulle	
	metodologie e sulle conclusioni tratte dal CML presso la Corte dei conti,	
	6	

	non avendo potuto far presenziare alle operazioni peritali anche il	
	medico legale dell'Istituto, come previsto dall'art. 38, comma 8, del D.L.	
	n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011;	
	vi) il ricorrente non ha assolto l'onere di provare la dipendenza da causa	
	di servizio delle infermità lamentate, in carenza di verbale positivo del	
	CVCS, che ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 461/2001 è l'unico organo	
	deputato ad esprimersi in materia.	
	In conclusione, l'Inps ha chiesto alla Corte di dichiarare	
	l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e la prescrizione dei ratei	
	antecedenti al quinquennio; nel merito, di rigettare la domanda	
	avversaria per infondatezza.	
	V. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione	
	Penitenziaria si è costituito in giudizio mediante memoria depositata il	
	13/4/2026, in ritardo rispetto al termine assegnato, con cui	
	rilevava/eccepiva che:	
	i) l'attuale ricorso ripropone sostanzialmente le censure avanzate nel	
	precedente analogo atto del 2022, con l'unica novità costituita dal parere	
	del Collegio Medico Legale del 2024; tuttavia, come già notato dal	
	giudice nella sentenza n. 35/M/2025, il parere del CML si fondava	
	espressamente su fatti di servizio rappresentati dall'interessato, che	
	però erano diversi, molto più gravi di quelli risultanti dai rapporti	
	informativi redatti dai direttori del carcere di Spoleto ove il medesimo	
	era impiegato;	
	ii) l'attuale ricorso, pur essendo <i>"ammissibile in astratto"</i> , si doveva	
	considerare infondato nel merito, in quanto poggiante su elementi	
	7	

	istruttori inattendibili e su un parere medico legale che non può	
	prevalere sulle valutazioni del CVCS basate su dati oggettivi coerenti e	
	completi;	
	iii) il ricorrente ha addotto il semplice svolgimento di compiti ordinari,	
	seppure impegnativi, senza dimostrare l'eccezionalità seriale delle	
	funzioni espletate, al di là degli inevitabili disagi, fatiche e pericoli che	
	costituiscono fattori di rischio ordinari;	
	iv) i compiti della CMO sono diversi da quelli del CVCS, in quanto la	
	prima effettua la diagnosi delle infermità e l'ascrivibilità ipotetica ad	
	una categoria tabellare, mentre il Comitato è l'unico organo deputato a	
	giudicare il nesso causale tra malattia ed attività di servizio;	
	v) i pareri del CVCS, in quanto espressione di discrezionalità tecnica,	
	sono sottratti al sindacato di legittimità, salvi i casi di manifesta	
	irragionevolezza, inattendibilità o travisamento della materia, che non	
	ricorrono nel caso specifico.	
	In conclusione, il DAP ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto	
	infondato in fatto e in diritto.	
	VI. All'udienza del 16 aprile 2026, gli avvocati difensori del ricorrente e	
	dell'Inps hanno ribadito le rispettive posizioni, insistendo per	
	l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. In particolare, aderendo	
	a specifiche richieste del giudice, l'avv. Mario Orsini ha precisato che:	
	i) dopo la domanda di PPO del 14/9/2023, il signor [Omissis] non ha	
	notificato all'Inps atti di diffida a provvedere al sollecito riscontro della	
	pratica entro i termini di legge;	
	ii) contrariamente a quanto riportato nella domanda di PPO, le tre	
	8	

patologie dichiarate non sono state mai riconosciute dipendenti da cause di servizio, né esistono sentenze di concessione di trattamenti di privilegio o di equo indennizzo.

L'avv. Stefania Di Cato per conto dell'Inps ha dichiarato di rinunciare alla eccezione di decadenza della domanda di PPO ex art. 169 del DPR n. 1092/1973, in quanto tra la cessazione dal servizio (31/1/2020) e l'istanza in questione (14/9/2023) sono trascorsi meno dei cinque anni concessi per la presentazione. Allo stesso modo, ha rinunciato alla seconda eccezione formulata nella memoria di costituzione circa la prescrizione dei ratei di pensione dei mesi antecedenti all'ultimo quinquennio computato a ritroso dalla data del ricorso. Ciò in quanto, nella fattispecie esaminata, la domanda di PPO in caso di accoglimento comporterebbe l'attribuzione del diritto a pensione privilegiata dal mese di ottobre 2023, ai sensi dell'art. 191 del DPR n. 1092/1973, per cui non vi sarebbero ostacoli alla liquidazione dei trattamenti spettanti, nei termini di legge. Infine, riguardo alle procedure seguite dagli uffici per l'istruttoria delle domande di PPO presentate da ex appartenenti alle Forze di Polizia, il legale ha chiarito che esse prevedono l'accertamento sia della sussistenza delle infermità dichiarate, sia della ascrivibilità nelle tabelle allegate al DPR n. 834/1981, sia del nesso di causalità con i fatti di servizio; eventuali pronunciamenti esistenti per domande presentate in epoca precedente non fanno stato ai fini della decisione sulle nuove domande da esaminare, in quanto l'accertamento dei presupposti va aggiornato.

Esaurita la discussione, la causa è passata in decisione, con lettura del

	dispositivo in udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Oggetto del giudizio è la richiesta del signor [Omissis] [Omissis] di vedersi riconosciuto il diritto alla erogazione di una pensione privilegiata ordinaria-PPO, a vita, in sostituzione della pensione di inabilità dello Stato attualmente percepita, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate al punto I. a, b e c. A tal riguardo, in via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Inps per violazione del principio della preventiva pronuncia amministrativa sulla domanda di pensione rivolta al giudice.	
	Il rilievo risulta fondato, per i motivi indicati di seguito.	
	2. Il ricorso dell'11/11/2025 è stato preceduto dalla domanda presentata on line all'Inps di Perugia in data 14/9/2023, tramite il patronato Sias, regolarmente presa in carico e messa in lavorazione dall'Inps. Infatti, l'Istituto con lettera via pec del 26/9/2023 ha chiesto al DAP di inviare notizie circa lo stato di riconoscimento della causa di servizio e tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa relativa. Il DAP non ha dato riscontro alla richiesta, neppure a seguito di sollecito trasmesso dall'Inps con messaggio del 25/11/2025.	
	Ciò premesso, nella memoria di costituzione del 3/4/2026 l'Inps si è difeso sostenendo che il procedimento amministrativo della PPO non è stato ancora definito non per inerzia o rifiuto dei propri uffici, bensì per mancanza della documentazione in possesso del DAP.	
	10	

	Conseguentemente, allo stato attuale non è stato emesso alcun provvedimento di rigetto della domanda del ricorrente.	
	Da parte sua, il DAP nella memoria depositata il 13/4/2026 non ha fatto cenno alcuno ai motivi che hanno impedito di evadere la richiesta dell'Inps, sostenendo soltanto che il ricorso si dovrebbe considerare <i>"ammissibile in astratto"</i> , ma infondato nel merito.	
	All'udienza del 16/4/2026 il difensore del ricorrente ha precisato che dopo l'istanza del 2023 il signor [Omissis] non ha notificato all'Inps nessuna diffida a concludere la procedura entro i termini di legge, malgrado la mancanza di notizie sull'esito della pratica.	
	i) Valutati i fatti e gli atti allegati, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal DAP, nella trattazione della causa si devono esaminare dapprima le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito (non in astratto, ma in concreto), e solo dopo, procedendo per gradi, il merito in senso stretto (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26242/2014; Corte conti, Sez. I App., sent. n. 95/2018).	
	ii) Tenuto conto che l'Inps nell'udienza di discussione ha rinunciato alle eccezioni relative alla decadenza della domanda di PPO ed alla prescrizione dei ratei ultraquinquennali, rimane da esaminare la contestazione della non ammissibilità del ricorso per violazione della disposizione prevista dall'art. 153, comma 1, lettera b), del codice di giustizia contabile-CGC, in base alla quale i ricorsi pensionistici sono inammissibili quando <i>"si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di</i>	
	11	

diffida a provvedere". Nel caso in esame, il signor [Omissis] ha presentato la domanda di PPO in tempo utile, dopo aver cessato il servizio attivo a causa di infermità non dipendenti da fatti di servizio. Infatti, ai sensi degli artt. 167 e 169 del DPR n. 1092/1973, il procedimento di concessione della PPO doveva essere attivato a domanda dell'interessato non oltre cinque anni dopo la data di collocamento in quiescenza. L'istanza presentata dal signor [Omissis] il 14/9/2023, dopo 3 anni e 8 mesi dal congedo (gennaio 2020), era perciò valida ed ammissibile. L'Inps ha in effetti avviato l'istruttoria di competenza, chiedendo al DAP dopo circa 10 giorni (26/9/2023) di trasmettere la documentazione sanitaria (vale a dire, i verbali delle Commissioni Mediche Ospedaliere interforze di prima istanza ex artt. 193 e 198 del D.lgs. n. 66/2010) ed amministrativa (ossia, i rapporti informativi dei responsabili degli uffici presso i quali il dipendente aveva prestato servizio nei periodi d'interesse, i pareri motivati del CVCS, le decisioni prese dall'Amministrazione centrale, ai sensi degli artt. 5, 7, 10, 11, 12 e 14 del DPR n. 461/2001). A questo punto, l'iter dell'istruttoria si è sostanzialmente fermato a causa della inattività del DAP, che non ha allegato al riguardo spiegazioni connesse a cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta. Pertanto, le doglianze del ricorrente, che da più di due anni è in attesa di conoscere le decisioni dell'Amministrazione sulla domanda di PPO presentata ai sensi di legge, sono del tutto comprensibili.

Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alla Corte dei conti, il fattore del ritardo nella conclusione del procedimento di

	concessione/diniego della PPO non è da solo sufficiente per adire la	
	Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio in quanto,	
	non essendoci un provvedimento di rigetto della domanda di PPO, la	
	legge richiede l'accertamento del perfezionarsi del silenzio-rifiuto da	
	parte dell'ufficio procedente, dopo la notificazione di un atto di diffida	
	a provvedere e l'inutile decorso del termine di legge assegnato.	
	Infatti, hanno portata generale le disposizioni contenute nell'art. 25 del	
	DPR n. 3/1957, in base alle quali l'omissione di atti o di operazioni	
	doverose da parte di un'Amministrazione pubblica deve essere fatta	
	constare da chi vi abbia interesse mediante diffida notificata a mezzo di	
	ufficiale giudiziario; decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione,	
	l'interessato può proporre azione giurisdizionale, nel presupposto che	
	il silenzio serbato dall'Amministrazione equivalga a rifiuto (in termini,	
	Corte conti, Sez. Emilia Romagna, sent. n. 2079/2000).	
	Nella fattispecie, non risulta agli atti che il ricorrente abbia notificato	
	all'Inps o al DAP alcun atto formale di diffida a provvedere, richiesto	
	dall'art. 153 CGC come condizione per l'ammissibilità della domanda	
	proposta in sede giurisdizionale, in alternativa al pronunciamento	
	negativo dell'Amministrazione (Corte conti, Sez. Emilia Romagna, sent.	
	n. 87/2020).	
	iii) Essendo il procedimento amministrativo di concessione della PPO	
	tuttora in corso, in mancanza di un provvedimento di rigetto o	
	dell'equivalente silenzio-rifiuto a seguito di diffida, difetta in radice	
	l'interesse ad agire di parte attrice, ex art. 100 c.p.c., per cui il ricorso	
	deve essere dichiarato inammissibile (Corte conti, Sez. Emilia Romagna,	
	13	

sent. n. 2/2022).

Il principio della previa pronuncia amministrativa in materia di domande pensionistiche risale all'art. 71, lettera b), del R.D. n. 1038/1933, ed è confermato da giurisprudenza consolidata (Corte conti, Sezioni Riunite, sent. n. 2/2002/QM; Sez. I App., sent. n. 17/2018; Sez. Lombardia, sent. n. 674/2006 e n. 221/2018). La *ratio* di questa norma si coglie facilmente osservando che, in caso contrario, il giudice contabile, valutando materie sulle quali l'Amministrazione non si sia ancora pronunciata mediante atti ufficiali o rimanendo inerte a seguito di diffida, eserciterebbe, usurpandola, una funzione tipicamente amministrativa, e non giurisdizionale (in termini, Corte conti, Sez. I App., sent. n. 17/2018; Sez. Lombardia, sent. n. 221/2018). Pertanto, il presupposto mancante non è una formalità burocratica (come invece sostenuto dal difensore del ricorrente in udienza), ma è l'elemento imprescindibile imposto dall'ordinamento affinché l'attività della Corte rimanga nell'alveo naturale della funzione giurisdizionale, senza involgere aspetti più propriamente amministrativi e/o consultivi che, diversamente, si profilerebbero.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lettera b), CGC.

Le spese di lite devono essere compensate, come previsto dall'art. 31, comma 3, CGC, trattandosi di giudizio definito soltanto su questioni pregiudiziali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in

	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il	
	ricorso inammissibile.	
	Spese compensate. Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, al termine dell'udienza del 16 aprile 2026.	
	Il Giudice	
	Giuseppe Vicanolo	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL GIUDICE	
	Giuseppe Vicanolo	
	(f.to digitalmente)	
	Depositati in Segreteria il 28 maggio 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.sa Elena Errico	
	(f.to digitalmente)	
	15	

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.sa Elena Errico

(f.to digitalmente)